



**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE  
L'APPLICAZIONE DEL R. CANALIZZAZIONI  
DEL COMUNE DI BIRONICO  
(18 GENNAIO 1993)**

**Il Municipio di Bironico,**

- richiamate le disposizioni della LALIA (Legge d'applicazione della Legge Federale contro l'inquinamento delle acque) ed in particolare:
  - art. 44) costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del PGC devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.
  - Art. 49) costruzioni ed impianti nuovi devono essere allacciati a spese dei proprietari alla rete delle canalizzazioni e tutte le acque di rifiuto devono essere immesse nella stessa.
  - Art. 61) 1. nei casi degli art. 44 e 49 il Municipio fissa il termine entro il quale l'allacciamento deve essere eseguito.
    - 2. Il relativo progetto deve essere preventivamente approvato dal Municipio.
    - 3. Se il termine o il modo di esecuzione non sono rispettati, il Municipio, previa diffida, può ordinare la cessazione dell'attività da cui derivano le acque di rifiuto oppure eseguire o modificare l'impianto addebitandone le spese al proprietario.
- Richiamato il Regolamento comunale delle canalizzazioni del 31 gennaio 1989, approvato dal Dipartimento dell'Interno il 23 agosto 1990, ed in particolare le disposizioni di cui al capitolo 2 (allacciamenti alla canalizzazione).
- Richiamate le disposizioni della LOC ed in particolare l'art. 192 e l'art. 44 del regolamento di applicazione

# **ORDINA**

## **1. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1) Intimazione dell'obbligo di allacciamento**

Con la messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, il Municipio intimerà ai proprietari interessati l'obbligo di allacciamento, fissando un termine di tre mesi per la presentazione della domanda di costruzione e della relativa documentazione.

Al proprietario interessato verrà pure indicato:

- il punto dove deve essere eseguito l'allacciamento;
- le modalità tecniche dell'allacciamento;
- il divieto di immettere nella canalizzazione acque chiare provenienti da drenaggi, fontane, impianti di raffreddamento o di climatizzazione, ecc.;
- la necessità di evitare, nel limite del possibile, l'immissione di acque meteoriche.

### **Art. 2) Domanda di costruzione**

Il progetto di allacciamento alla canalizzazione deve essere approvato dal Municipio.

### **Art. 3) Documentazione**

La notifica di allacciamento deve essere presentata in **due copie** e contenere indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque di rifiuto, la quantità e la qualità delle stesse. Se del caso deve pure essere allegata un'analisi delle acque di rifiuto.

Alla notifica devono essere allegati i seguenti piani:

- a) planimetria scala 1:1000 con l'indicazione del collettore pubblico al quale è chiesto l'allacciamento, del tracciato della canalizzazione di raccordo e di eventuali canalizzazioni esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni della costruzione in scala minima 1:1000 con l'indicazione delle quote, dei punti di raccolta, degli apparecchi raccordati (wc, bagni, lavatoi), ecc.;
- c) profilo longitudinale della canalizzazione di raccordo dalla costruzione al collettore pubblico (della stessa scala della pianta di cui alla lettera b), con le indicazioni circa i materiali che si intendono utilizzare;
- d) dettagli dei pozzetti, dei raccordi e del profilo normale di posa.

### **Art. 4) Esecuzione dei lavori**

I lavori di esecuzione della canalizzazione di raccordo possono essere iniziati unicamente dopo aver ottenuto l'approvazione del Municipio.

Nella decisione di approvazione il Municipio fisserà pure un termine per l'esecuzione dei lavori, tenendo conto dell'importanza dell'impianto. Tale termine non potrà essere superiore a **6 mesi**.

#### **Art. 5) Collaudo**

Prima del reinterro della canalizzazione di raccordo e della messa in esercizio degli impianti, il proprietario deve chiedere al Municipio il collaudo degli stessi.

Il Municipio si riserva la possibilità di eventualmente richiedere, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti.

Al momento del collaudo, il proprietario dovrà consegnare all'incaricato il rilievo delle opere eseguite.

Con il collaudo delle opere il Municipio o le persone da lui incaricate non si assumono alcuna responsabilità in relazione alla eventuale difettosa esecuzione delle opere o ad irregolarità di esercizio.

#### **Art. 6) Consulenza tecnica**

La cancelleria comunale, il tecnico comunale e il progettista delle opere di canalizzazione possono essere consultati al fine di ottenere le informazioni necessarie relative alla presentazione della domanda di allacciamento e all'esecuzione dei lavori.

Questo servizio di consulenza non comprende l'allestimento della domanda di collaudo e della relativa documentazione.

#### **Art. 7) Tasse**

Al momento dell'allacciamento diventa esigibile una tassa di allacciamento pari al 2 %o del valore di stima del fabbricato allacciato, ritenuto un minimo di fr. 100.-- ed un massimo di fr. 500.--.

La tassa è dovuta dal proprietario o dal titolare dei diritti reali limitati e serve a copertura delle spese amministrative e di consulenza sostenute dal Comune.

## **2. CASI PARTICOLARI**

#### **Art. 8) Nuove costruzioni**

Per le nuove costruzioni la domanda di allacciamento e l'approvazione dei piani di cui agli art. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza avviene nell'ambito della procedura prevista dalla LE per il permesso di costruzione.

#### **Art. 9) Esecuzione del collettore comunale**

Prima dell'esecuzione di un tratto del collettore comunale, la cancelleria comunale informerà i proprietari interessati richiamando il futuro obbligo di allacciamento ed invitandoli a voler eseguire almeno i lavori relativi alla canalizzazione di raccordo per il tratto del collettore comunale fino al confine della proprietà privata.

Su richiesta dell'interessato, il Municipio può incaricare la ditta appaltatrice di eseguire tali lavori. La relativa spesa è a carico del proprietario.

La domanda di allacciamento deve essere presentata conformemente agli art. 2 e 3 della presente Ordinanza.

### **3. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 10) Eliminazione impianti esistenti**

Con la messa in funzione del collettore comunale e l'immissione nello stesso delle acque luride, gli impianti esistenti devono essere eliminati, entro il termine fissato dal Municipio.

Gli impianti dovranno essere vuotati, trattati con calce viva e riempiti con materiale idoneo.

I pozzi perdenti esistenti vanno mantenuti per l'eliminazione delle acque chiare e di quelle meteoriche.

#### **Art. 11) Provvedimenti coattivi**

Nel caso il proprietario non dia seguito alle decisioni del Municipio, quest'ultimo potrà, previa diffida, provvedere direttamente all'esecuzione delle opere richieste, accollandone le spese all'obbligato.

Restano riservate le misure di cui all'art. 38 del regolamento comunale delle canalizzazioni, nonché l'applicazione di una multa ai sensi dell'art. 37.

#### **Art. 12 Rimedi di diritto**

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi della LOC e della LPCA.

Il ricorso, in due copie, deve essere presentato per il tramite del Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della decisione che si intende contestare.

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale no. 14 del 18 gennaio 1993.

#### **PER IL MUNICIPIO**

il Sindaco:

la Segretaria:

Mauro Zucchetti

Tiziana Travaglini

Bironico, 25 febbraio 1993